

□ Interrogazione n. 855

presentata in data 19 giugno 2012

a iniziativa del Consigliere Giorgi

“Realizzazione impianto biogas alimentato a Biomasse a Loro Piceno e in altri quattro siti nella Regione Marche da parte della stessa Società Agricola”

a risposta Orale Urgente

Premesso:

che la Società VBIO2 Società agricola S.r.l. intende realizzare un impianto a biogas alimentato da biomasse della potenza nominale di 999 Kwe a Loro Piceno (MC), Contrada Grazie Fiastra, a tal fine proponendo istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 presso la Regione Marche, Servizio Territorio, Ambiente ed Energia;

che la Società VBIO2 Società Agricola S.r.l. è una società inattiva, costituita ad hoc per l'impianto di cui sopra, che fa capo a VIRIDIS ENERGIA S.r.l., il cui capitale sociale è composto al 50 % dalle quote di Echidna S.p.a. e al 50 % dalle quote di LAGI ENERGIA 2006 S.r.l.;

che oltre alla Società VBIO 2 Società Agricola S.r.l., fanno capo alla VIRIDIS ENERGIA S.r.l. altre 4 Società, rispettivamente:

- VBIO1 Società Agricola S.r.l., cf. 0251508428, inattiva;
- VBIO3 Società Agricola S.r.l., cf. 02020320442, inattiva;
- VBIO 4 Società Agricola S.r.l., cf. 02488700424, inattiva;
- VBIO 5 Società Agricola S.r.l., cf. 02488710423, inattiva;

tutte costituite in relazione a progetti di impianti a biogas alimentati da biomasse in vari siti nel territorio della Regione Marche;

che, pertanto, tutti i cinque progetti sono riconducibili ad un unico proponente con la conseguenza che appare fondato il sospetto che vi sia la volontà di realizzare uno o più megaimpianti suddivisi in più centrali al solo scopo di aggirare le normative;

che, considerate le trattative private intraprese con alcuni proprietari al fine di costituire delle servitù di passaggio per la rete elettrica, lo stesso gruppo societario si sta attivando per presentare un ulteriore progetto di impianto a biogas della potenza nominale di 999 kWe anch'esso insistente nel territorio di Loro Piceno, così rafforzando i sospetti di cui sopra.

Considerato:

che l'impianto a biogas in progetto per il Comune di Loro Piceno non è funzionalmente collegato ad un'attività di allevamento zootecnico,

che la Società VBIO 2 è titolare di un diritto di superficie riguardante unicamente le particelle occupate dall'impianto senza possedere nelle vicinanze superfici agricole da cui trarre, anche solo in parte, biomasse da colture dedicate o sottoprodotti ottenuti dalla coltivazione di cereali (paglie);

che pertanto, tutto il materiale necessario per un efficiente funzionamento di un impianto di media grandezza dovrà necessariamente essere reperito in altri luoghi;

che a tal fine, le relazioni tecniche progettuali presentate in sede di autorizzazione unica regionale si presentano del tutto lacunose visto che si limitano ad asserire che l'azienda committente dispone di superfici per la produzione di biomasse dedicate e che gli effluenti di allevamento saranno reperiti da aziende limitrofe e trasportati verso la sede dell'impianto, senza meglio precisare se ci sono contratti con agricoltori locali, dove si trovano queste superfici dedicate alla produzione degli insilati, quanti Km devono percorrere i camion per l'approvvigionamento necessario ad alimentare un tale impianto;

che il materiale all'uopo necessario è pari a circa 21.000 tonnellate annue di biomassa e che per le colture dedicate da utilizzare, considerata anche la necessaria rotazione, occorrono circa 600 ha di terreno a disposizione;

che neppure di una parte di questa considerevole superficie la Società proponente ha fornito chiarimenti e precisazioni;

che questa superficie deve moltiplicarsi per gli altri quattro impianti in progetto per il cui funzionamento complessivamente si richiedono circa 120.000 tonnellate annue di materiale e 3.000 ha di campi destinati a colture dedicate.

Rilevato:

che analoghe problematiche si pongono anche per quanto concerne il piano di utilizzazione agronomica (PUA) relativo allo spargimento del digestato. Infatti, posto che le società agricole siano tenute a redigere il PUA una volta avviata l'attività produttiva, in questo caso, considerata la quantità di biomassa in entrata (21.000 tonnellate per ogni impianto da 999 kWe), appare opportuno, anche in sede di autorizzazione amministrativa, conoscere il piano di smaltimento del digestato in uscita (presumibilmente circa 17.000 tonnellate annue per ogni centrale);

che, pertanto, l'istruttoria amministrativa relativa al procedimento di autorizzazione appare carente in parte qua, essendo opportuno un approfondimento sul piano di dispersione del digestato soprattutto considerando che la stessa società proponente presenta cinque progetti contemporaneamente.

Evidenziato:

che la realizzazione di impianti a biogas si inserisce nel contesto degli obiettivi del PEAR in attuazione del Protocollo siglato a Kyoto nel 1997 al fine di ridurre le emissioni dei principali gas serra tra i quali biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, CO₂ e che in relazione unicamente a questo obiettivo possono realizzarsi tali attività;

che la stessa Comunità Europea con la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e, in particolare, con la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo, ha promosso l'impiego del biogas quale fonte di energia rinnovabile, ma a condizione che ciò avvenga attraverso la cogenerazione, vale a dire la produzione combinata di energia elettrica e termica;

che proprio la realizzazione di questi obiettivi generali costituisce la ragione per cui alla produzione di energia rinnovabile viene concesso il riconoscimento di forme di incentivo economico attraverso il rilascio di Certificati verdi o mediante il pagamento di un surplus aggiuntivo sull'energia prodotta ed immessa nel mercato;

che, peraltro, lo svolgimento di un'attività agricola consente all'imprenditore di usufruire di un sistema fiscale agevolato rispetto a quello previsto per industria ed artigianato.

che, in particolare, la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di energia prodotta da biomasse si propone di fornire delle opportunità economico-fiscali per le imprese agricole nella produzione e cessione di energie rinnovabili, quali attività agricole per connessione. Infatti, l'art. 2135 c.c. nel definire l'imprenditore agricolo, lo definisce come colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali ovvero le attività alle medesime connesse, con la conseguenza che due condizioni sono richieste affinché queste ultime siano riconducibili all'ambito agricolo:

- 1) devono essere attività svolte dal medesimo imprenditore agricolo;
- 2) devono riguardare prevalentemente prodotti propri.

Peraltro, il comma 423 della Legge finanziaria per il 2006, ampliando la categoria delle attività agricole connesse di cui al comma terzo dell'art. 2135 c.c., ha precisato che «ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (biomasse) e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai censi dell'art. 2135 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario»;

che, tuttavia, nel progetto della VBIO2 a Loro Piceno – sembra si costituisca una società ad hoc per la trasformazione di biomasse agricole in buona parte non provenienti dalla propria impresa, con la conseguenza che l'attività in oggetto non può essere, tout court, ricondotta nell'ambito agricolo e ricevere i relativi benefici fiscali;

che, inoltre, il progetto in esame, nonostante potenzialmente possa produrre energia termica sufficiente a riscaldare 300 appartamenti, prevede di fatto solo una produzione di energia elettrica non anche di energia termica visto che il progetto prevede un parziale e irrisorio utilizzo della stessa al fine di mantenere costante la temperatura delle vasche di

fermentazione, con conseguente spreco della parte eccedente (circa il 70 % del calore prodotto);

che, nonostante la richiesta da parte del Comune di Loro Piceno all'ultima conferenza di servizi del 12 aprile 2012, la Società proponente ha dichiarato di non accogliere la richiesta di posizionare un bocchettone all'ingresso del cancello dell'impianto al fine di predisporre una futura opera di urbanizzazione idonea alla distribuzione di tale forma di riscaldamento a costo zero per i residenti dell'area;

che dovendo tutte le biomasse in ingresso essere trasportate da altri luoghi è preventivabile un continuo afflusso di camion che certo non contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di CO2 come previsto dal PEAR;

che, pertanto, sarebbe opportuno un approfondimento sull'area di reperimento dei materiali utilizzati dall'impianto e sul piano di utilizzazione agronomica del digestato prodotto dalla digestione anaerobica dell'impianto onde verificare la compatibilità dell'impianto in progetto con le finalità ambientaliste che l'ordinamento persegue.

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta e l'Assessore all' Ambiente per sapere:

- 1) se, stante la presentazione di più progetti anche in aree limitrofe (ad esempio Loro Piceno e Corridonia) si sia approfondito se tale modalità di investimento da parte della stessa società proponente nasconda la volontà di aggirare le normative autorizzatorie che per centrali superiori ad 1 MW, prevedono la Valutazione di Impatto Ambientale;
- 2) se, dato il numero di progetti presentato dalla stessa ditta proponente, sono stati fatti gli opportuni approfondimenti sul piano di reperimento delle biomasse, nonché sul piano di utilizzazione agronomica del digestato;
- 3) se l'effettiva produzione di sola energia elettrica e lo spreco dell'energia termica possa soddisfare i requisiti di cooperazione previsti dalla normativa comunitaria, in particolare dalla Direttiva 2009/28/Ce cui lo stesso art. 12 del d. lgs. 387 del 2003 deve necessariamente essere armonizzato.